

DELIBERA DEL 2 SETTEMBRE 2020 N. 18

Piano triennale degli investimenti 2020/2022.

Articolo 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Aggiornamento ai sensi dell'art. 95, comma 6-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA nella seduta del 2 settembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 488 – 492 (legge finanziaria 2008);

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

visto il decreto ministeriale 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 8, comma 15, del citato decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che prevede all'art. 2, comma 1, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale degli investimenti;

vista la legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. mille proroghe), di conversione del decreto legge n. 225/2010, che prevede all'art.2, comma 4 sexies, la facoltà per gli enti pubblici previdenziali di proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti Organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi Organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative inserite nei piani;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 28 giugno 2011, n. 11 "Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali dell'Ente";

visto l'art. 33 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", che dispone:

- la creazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Società di Gestione del Risparmio con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da altri enti territoriali o altri enti pubblici, nell'intento di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
- la destinazione, per gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, per il triennio 2012, 2013 e 2014 del 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge n. 153/1969, alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi;

visto, inoltre, l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g) del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che ha aggiunto altri due commi al suddetto articolo 33 del decreto legge n. 98/2011 (commi 8 *ter* e 8 *quater*), che consentono alla sopracitata SGR di promuovere la costituzione di ulteriori fondi di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati per una somma che, in aggiunta a quella del punto precedente, consente un impiego, per gli anni 2012, 2013 e 2014, di un importo pari al 20% del piano di impiego dei fondi disponibili;

visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'articolo 18, comma 8, prevede un piano di investimenti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

visto l'art. 27 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, "Misure urgenti in materia di patrimonio dell'Inail";

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che, all'art.1, comma 317, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, a seguito di avviso per la raccolta di manifestazione di interesse – avvenuta entro il 15 settembre 2015 –, le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito del piano triennale di investimento dell' Inail, da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (c.d. legge sulla buona scuola) che ha dato nuovo impulso ai predetti investimenti in campo scolastico, definendo le linee guida dell'operazione che riguarderà la costruzione di scuole innovative, per un numero presunto superiore a 50 strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale;

vista la legge 28 dicembre 2015, n.108 (legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 717;

vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ed in particolare l'articolo 1, commi 85, 594, 602 e 603;

visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e in particolare l'art. 3, comma 4;

vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e in particolare l'articolo 1, commi 677 e 678;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che all'art. 4, comma 3 *ter*, abroga i commi 155, 156 e 157 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 che prevedevano l'indizione da parte del MIUR di concorsi di idee per la realizzazione delle scuole innovative;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) e in particolare l'art. 1, commi 417, 418, 419, 420 e 421;

vista la propria delibera 23 maggio 2019, n. 8 "Relazione Programmatica 2020–2022";

vista la propria delibera 8 gennaio 2020, n. 1 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020”;

vista la propria delibera 12 febbraio 2020, n. 3 “Piano triennale degli investimenti 2020–2022. Art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

visto il decreto interministeriale per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nel piano triennale 2020–2022, emanato in data 25 giugno 2020, dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

visto l’art. 95, comma 6-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che consente, in via eccezionale per l’anno 2020, l’utilizzo di una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 5 agosto 2020, n. 158, “Piano triennale degli investimenti 2020–2022. Art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Aggiornamento ai sensi dell’art. 95, comma 6-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;

considerato che, sulla base dell’importo dei fondi disponibili per l’anno 2020, l’ammontare delle risorse da destinare agli investimenti immobiliari è pari a 758 milioni di euro;

considerato, altresì, che sempre per l’anno 2020, a tali risorse devono essere sommati altri 20 milioni di euro da utilizzare per l’acquisto di immobili istituzionali che, ai sensi dell’art. 65, comma 8, della legge n. 153/1969, non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al medesimo articolo;

vista l’articolazione delle risorse previste per gli anni 2020-2022, riepilogata nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio di amministrazione n. 158/2020, dove sono indicate anche le somme derivanti da eventuali operazioni di disinvestimento che l’Istituto prevede di realizzare nel triennio in esame;

considerato che per ogni anno finanziario sono indicati per gli investimenti immobiliari diretti e indiretti, oltre agli importi per gli investimenti/disinvestimenti in termini di “competenza”, anche le somme che effettivamente saranno richiamate dalla Tesoreria in termini di “cassa”, tenendo conto dello stato di attuazione delle singole iniziative in corso di istruttoria;

ritenuto l’aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2020-2022, fermo restando i limiti imposti dalle norme di riferimento, sostanzialmente conforme agli indirizzi deliberati in materia dal Consiglio di indirizzo e vigilanza;

visto e condiviso il parere reso dalla Commissione politiche per il bilancio e per il patrimonio in data 1° settembre 2020,

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2020–2022, di cui alla citata delibera del Consiglio di amministrazione del 5 agosto 2020, n. 158 e di considerare il parere della Commissione Politiche per il bilancio e per il patrimonio del 1° settembre 2020, quale parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

f.to Stefania DI PIETRO

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni LUCIANO